

NOTA INFORMATIVA

Si informa che sul B.U.R. n. 51 del 24 dicembre 2019 è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2019, n. 12 "Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020".

Di seguito le principali novità introdotte in materia di contratti pubblici, in vigore dal 25 dicembre 2019:

- art. 14 - Integrazione dell'art. 22 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)

Negli affidamenti di servizi sociali, è stata ridotta dal 15% al 10% la percentuale massima del peso assegnabile all'offerta economica; è stato altresì previsto che in tali affidamenti trovi applicazione la disciplina delle clausole sociali di cui all'art. 32 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

- art. 19 - Integrazione dell'art. 31 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)

E' stato introdotto l'esonero di presentazione della garanzia definitiva in tutti i casi di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore a 40.000 euro.

- art. 20 - Modificazioni dell'art. 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)

comma 4: la Provincia non individua tra i beni e servizi ad elevata standardizzabilità per i quali APAC definisce strategie comuni di acquisto finalizzate all'attivazione di procedure per la stipula di convenzioni quadro, gli appalti ad alta intensità di manodopera per i quali trova applicazione la disciplina delle clausole sociali di cui all'art. 32 comma 4 della L.p. 2/2016;

comma 5: nei casi di appalti ad alta intensità di manodopera, le Amministrazioni aggiudicatrici non ricorrono alle convenzioni quadro stipulate da APAC o da CONSIP SPA;

comma 6: si è stabilito inoltre che, al di fuori dei casi di obbligo di utilizzo delle convenzioni quadro stipulate da APAC, le Amministrazioni provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando il MEPAT o, in mancanza di beni e servizi disponibili su MEPAT, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente. Il ricorso agli strumenti elettronici di CONSIP SPA non è più obbligatorio ma facoltativo, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 5.